ALL. A

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE –TERAMO

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023

(Approvato con Deliberazione del CDA n. 26 del 24/09/2026)

Richiamato l'art.52 D. Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii. rubricato "*Controllo sul possesso dei requisiti*" l'Azienda intende procedimentalizzare la verifica, previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, delle dichiarazioni con le quali gli operatori economici attestano, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro.

Art. 1 - Oggetto dei controlli

I controlli del presente regolamento avranno ad oggetto, anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 -98 del D.lgs. 36/23 e ss.mm.ii. e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del medesimo Decreto Legislativo, rese dagli operatori economici ai fini degli affidamenti ai sensi dell'Art. 50 co. 1 lett. a) e b) di importo inferiore ad € 40.000,00 Iva esclusa. Più in particolare, il Regolamento ha lo scopo di individuare criteri e procedure che permettano di effettuare le verifiche secondo parametri imparziali ed oggettivi.

A tal fine il Regolamento definisce:

a) le modalità tecniche di selezione/identificazione del campione di operatori economici oggetto di verifica;

b) le modalità di espletamento delle attività di verifica sulle dichiarazioni rese dagli operatori economici ricompresi nel campione selezionato;

c) le azioni correttive da adottare, incluse le relative modalità di attuazione, all'esito delle attività di cui alla lett. b) che precede;

d) le modalità di raccolta e archiviazione dei dati emersi all'esito delle attività di cui alla lett. b) che precede.

Art. 2 – Modalità operative per l'esecuzione dei controlli

Le verifiche sulle dichiarazioni presentate dagli operatori economici sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su base semestrale previo sorteggio del **10%** sul totale degli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro.

Il periodo di riferimento è di un semestre solare (01 gennaio – 30 giugno e 01 luglio –31 dicembre).

Entro le prime due settimane successive al semestre oggetto di rilevazione tutti i RUP delle procedure di affidamento per cui sono state presentate dagli operatori economici affidatari dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà invieranno all'Ufficio Amministrativo nella persona del Funzionario Quadro Dott.ssa Patrizia Di Stefano un file in formato Excel contenente l'elenco numerato degli Operatori Economici affidatari disposto in ordine cronologico sulla base della data delle Determinazioni di Affidamento.

L'Ufficio amministrativo, come sopra individuato, procederà all'estrazione degli operatori economici da sottoporre a verifica, tramite la funzione "CASUALE" presente nell'applicativo Microsoft Excel, tale da garantire imparzialità e integrità del dato e comunicherà gli operatori economici estratti ai RUP delle procedure di affidamento al fine di procedere, a cura degli stessi RUP, alla verifica sul possesso dei requisiti dichiarati.

Il controllo si intende concluso non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sulle informazioni da verificare sulla base dei quali i RUP dovranno redigere appositi verbali aventi ad oggetto l'esito delle verifiche effettuate e inviarlo tramite protocollo al Direttore Generale e per conoscenza all'Ufficio Amministrativo come sopra individuato;

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

Se l'affidamento da sottoporre a verifica a campione è relativo ad un operatore economico già sottoposto alle verifiche e ai controlli nel semestre precedente si procederà ad effettuare nuovo sorteggio.

Per l'attuazione delle verifiche previste dal presente Regolamento, Ater Teramo istituirà un Registro dei controlli, dove verranno annotate le procedure oggetto di verifica, i documenti sottoposti a controllo e il relativo esito.
Il suddetto Registro sarà tenuto presso l'Ufficio Amministrativo nella persona della Dott.ssa Patrizia Di Stefano, di cui sopra e riporterà i seguenti dati:

- operatore economico sottoposto a verifica;
- numero identificativo piattaforma approvvigionamento digitale;
- importo dell'affidamento;
- oggetto dell'affidamento;
- data del Verbale di verifica;
- esito della verifica.

III RUP mantiene sempre la facoltà di effettuare il controllo al 100% o al di fuori del sorteggio ogni volta che sussista un fondato dubbio o una segnalazione sulla veridicità della dichiarazione.

Art. 3 - Verifiche sulle dichiarazioni

Le verifiche sono finalizzate ad accertare la rispondenza tra le informazioni rese dall'Operatore Economico in fase di affidamento con quelle presenti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o tramite l'accesso alle piattaforme, elenchi e simili messi a disposizione dalle Autorità/Enti/Organi presso cui i controlli devono essere effettuati, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Autorità Nazionale Anticorruzione/ANAC-casellario, Agenzia delle Entrate, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale-INPS, Casse di previdenza, Infocamere, quanto sopra al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad euro 40.000,00 +Iva.

Dell'avvio del procedimento di verifica sulle dichiarazioni, il RUP di ogni procedura di affidamento, ricompresa nella lista di campionamento, ne dà tempestiva comunicazione all' Operatore Economico sorteggiato a mezzo posta elettronica certificata.

Ogni Rup provvede allo svolgimento delle verifiche sulle proprie procedure e, in particolare, procede alla verifica della sussistenza:

a) sempre, dei requisiti di carattere generale cui agli artt. 94 e 95 del Codice Appalti.

Nel dettaglio svolge:

- la consultazione del casellario ANAC (Annotazioni riservate);
- la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 94, comma 1, Codice Appalti (Casellario Giudiziale);
- la verifica delle regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate);
- la verifica dell'assenza di procedure fallimentari o concorsuali;

Ove richieste:

- la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 17, L. n. 68/1999;
- la verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività.

I controlli saranno effettuati mediante richiesta di integrazione documentale a mezzo PEC nel caso in cui

- i controlli del sistema FVOE non abbiano dato esito;
- il sistema di acquisizione sia stato effettuato fuori dal sistema CONSIP;
- il FVOE risulti carente di una o più attestazione dei requisiti.

b) se previsti ed indicati, dei requisiti di carattere speciale riportati nella richiesta di offerta. Tali verifiche sono effettuate se possibile tramite il FVOE o tramite l'accesso alle piattaforme, elenchi e simili messi a disposizione dalle Autorità/Enti/Organi delegati a raccogliere tali informazioni, nonché tramite espressa richiesta da inoltrarsi al medesimo operatore economico sottoposto a verifica a mezzo posta elettronica certificata (es: richiesta di documenti anche contabili a comprova di fatturati specifici dichiarati, richiesta di referenze a comprova di specifici contratti di servizi/forniture espletate, etc.).

Art. 4 - Esito positivo delle verifiche

Se all'esito delle verifiche tutte le dichiarazioni oggetto di controllo rispettano i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente, nonché dalla documentazione redatta da ATER ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento:

a) il Rup che ha svolto le verifiche provvede a trasmettere il verbale con l'esito positivo delle verifiche tramite protocollo al Direttore Generale e per conoscenza all'Ufficio Amministrativo nella persona della Dott.ssa Patrizia Di Stefano e ad archiviare i documenti/certificazioni raccolti nel sistema di archiviazione documentale in uso presso il proprio Ufficio, assicurando che tali documenti/certificazioni siano ricollegati ad ogni procedura di affidamento le cui dichiarazioni sono state sottoposte a verifica;

b) il RUP provvede a dare comunicazione al relativo operatore economico a mezzo posta elettronica certificata dell'esito delle verifiche.

Art. 5 - Esito negativo delle verifiche

Se all'esito delle verifiche e delle relative valutazioni si accerti l'assenza non sanabile dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente nonché dalla documentazione redatta da ATER ai fini dell'espletamento della procedura di affidamento:

a) il Rup che ha svolto le verifiche provvede a comunicare al Direttore Generale e per conoscenza all'Ufficio amministrativo, Dott.ssa Patrizia Di Stefano, le verifiche e ad archiviare i

documenti/certificazioni raccolti nel sistema di archiviazione documentale in uso presso il proprio Ufficio, assicurando che tali documenti/certificazioni siano ricollegati ad ogni procedura di affidamento le cui dichiarazioni sono state sottoposte a verifica;

b) il RUP provvede ad instaurare un contradditorio con l'Operatore Economico, con comunicazione scritta e assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Nel caso in cui venga accertata la presenza, nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'Art. 71 co. 3 del D.P.R. 445/2000 il RUP procederà:

- alla risoluzione del contratto;
- alla escussione dell'eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- all'immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da Ater per un periodo da 1 a 12 (dodici) mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento e proporzionale alla gravità della violazione.

Per i contratti di modesto valore, per i quali non è stata stipulata la garanzia definitiva, o per i contratti ad esecuzione istantanea, per i quali la prestazione risulti già completamente eseguita, la Stazione appaltante dovrà pagare il relativo corrispettivo all'Operatore Economico, per non incorrere nella fattispecie dell'indebito arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.

In siffatte ipotesi, la Stazione appaltante procederà alla prevista comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla stessa indette per un periodo da uno a dodici mesi in base alla gravità della violazione.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e Regolamento UE 2016/679).

Art. 7 – Validità e applicazione

Il presente regolamento si applica dal giorno della sua adozione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di modiche normative e/o regolamentari.